

(N. 1350)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1950

Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dell'interno ha chiesto che, permanendo i motivi che giustificano le deroghe ai limiti previsti dall'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per le spese concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, per le indennità di caro pane agli assistiti e per le altre spese di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1949, n. 767, la efficacia di questa venga ulteriormente prorogata al 30 giugno 1951.

Tale legge, come è noto, prorogando a sua volta al 30 giugno 1950 la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, consente che possa provvedersi a mezzo di aperture di credito fino al limite di lire 100 milioni alle spese di cui ai citati commi secondo e terzo — integrazione bilanci E.C.A. ed indennità caro-pane — e fino al limite di 50 milioni a quelle di cui al quinto comma — spese per la propaganda di italianità connessa con la particolare situazione di alcune zone di confine.

Per le stesse ragioni, inoltre, la predetta Amministrazione chiede che vengano analogamente prorogate le disposizioni di cui all'arti-

colo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, le quali parimenti consentono, in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità di Stato, di provvedere, a mezzo ordini di accreditamento, nei limiti più larghi contemplati dal predetto articolo, ad alcune delle spese che a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 sono state devolute alla stessa Amministrazione nel campo della pubblica assistenza.

Riconosciuto, in base all'effettiva erogazione delle spese ed alle necessità di finanziamento dei servizi di che trattasi, che le richieste dell'Amministrazione dell'interno sono degne di accoglimento, il Tesoro non ha nulla in contrario a che vengano ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1951 le agevolazioni attualmente previste in ordine alle modalità di pagamento delle spese più sopra cennate.

La Corte dei conti, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è favorevolmente pronunciata, suggerendo alcune modifiche di cui è stato tenuto debito conto nell'allegato schema di disegno di legge.

Per tali ragioni, confido, onorevoli senatori, che vorrete dare il vostro assenso al disegno di legge stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, la corresponsione delle indennità di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

## Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.